



ACCORDO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA

tra

il **Club Alpino Italiano** (di seguito indicato come "CAI") con sede legale in Milano, Via Petrella 19, Codice Fiscale 80067550154, nella persona del suo Presidente Generale e Legale rappresentante Avv. Vincenzo Torti, domiciliato per la carica presso la sede legale del CAI

e

l'**Associazione Nazionale Comuni d'Italia** (di seguito indicata come "ANCI") con sede legale in Via dei Prefetti n. 46 - Roma, Codice Fiscale 80118510587, nella persona del Segretario Generale e Legale rappresentante Dott.ssa Veronica Nicotra, domiciliato per la carica presso la sede legale

(d'ora innanzi denominati congiuntamente anche «Parti»)

Premesso che

- il CAI, ai sensi della legge 26 gennaio 1963, n. 91, ha tra i suoi compiti statutari quello di provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche (articolo 2, comma 1, lettera b);
- il CAI, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (parte V della tabella allegata) è "ente pubblico non economico di tipo associativo" vigilato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- al CAI sono affidate in diverse legislazioni regionali le funzioni di coordinamento e produzione di normative tecniche nonché la formazione degli operatori in materia di sentieristica e viabilità minore, divenendo il principale soggetto di riferimento in tema di sentieristica;
- ai sensi del proprio Statuto (articolo 1) l'ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle

✓



Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza;

- in particolare l'ANCI è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli enti centrali o di rilievo nazionale;
- in data 30 novembre 2015 il MiBACT e il CAI hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la "valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile e responsabile";
- ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), il suddetto Protocollo d'Intesa impegna le parti a promuovere in ambito nazionale ed internazionale la conoscenza e la diffusione dell'offerta di turismo sostenibile rappresentata, in particolare in ambito montano, dalla rete sentieristica e dai relativi percorsi escursionistici e delle proposte presenti nell'Allegato A al Protocollo stesso;
- il successivo secondo periodo, lettera c), del medesimo articolo 2, prevede che le Parti collaborano per fare in modo che le Autorità nazionali, regionali e locali contribuiscano secondo le rispettive competenze e risorse alla preservazione e manutenzione dei sentieri e delle opere alpine oggetto del Protocollo stesso;
- l'articolo 3 del Protocollo prevede che il CAI, attraverso i propri organismi centrali e territoriali, predisporrà il Catasto Nazionale dei Sentieri, le cui modalità operative saranno comunicate al MiBACT;
- ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo MiBACT e CAI si impegnano a collaborare con le Regioni per addivenire ad una uniformità della segnaletica orizzontale e verticale sentieristica a livello nazionale;
- ai sensi dell'articolo 5 del predetto Protocollo, le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo con ANCI – Associazione Nazionale Comuni d'Italia - sulla manutenzione della rete sentieristica e dei rifugi interessati al Protocollo stesso;



considerato che

- il Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), seppure all'articolo 3 (Definizioni stradali e di traffico), comma primo, n. 48, definisca il "sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni e di animali", all'articolo 2 (Definizione e classificazione delle strade), comma primo, prevede che "ai fini dell'applicazione delle norme del presente Codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" e, al secondo comma dello stesso articolo 2, classifica tali strade in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, non ricomprendendo i sentieri che, pertanto, sono esclusi anche dal terzo comma che, di ogni strada, individua le caratteristiche minime;
- analogo concetto relativo alle sole modalità di formazione del sentiero si rinviene nella giurisprudenza di legittimità che lo definisce "quel tracciato che si forma naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato" (Cassazione, maggio 1996, n. 4265) "ad opera dell'uomo o degli animali, in un percorso privo di incertezze e ambiguità, riportato nelle mappe catastali" (Cassazione, 29 agosto 1998, n. 8633; Cassazione, 21 maggio 1987, n. 4623);
- la Commissione Centrale per l'Escursionismo (CCE) del CAI ha provveduto a classificare i sentieri in base ad una scala di difficoltà, definendoli anche con una sigla: turistico (T), escursionistico (E), alpinistico (EE), via ferrata (EEA), storico e tematico;
- il concetto di sentiero non riguarda esclusivamente i sentieri montani, ma anche quelle antiche vie che sono state riscoperte e rese nuovamente percorribili negli ultimi decenni, quali ad esempio i "cammini storici", i "cammini religiosi" (via Francigena, via Lauretana, via Romea, Cammino delle abbazie, ecc.) ed altre tipologie analoghe;
- nel 1996 la Commissione Centrale per l'Escursionismo del CAI (CCE) ha fissato i principi e i criteri cui debbono attenersi le Sezioni CAI nello svolgimento dell'attività sentieristica e, con delibera n. 272 del 27 novembre 1999, il Consiglio Centrale del CAI ha ufficializzato le decisioni della Commissione;
- la Commissione Centrale per l'Escursionismo (CCE) del CAI ha pubblicato, nel 1996, il quaderno "Sentieri: pianificazione, segnaletica e manutenzione" (aggiornato nella 4° edizione nel 2010) e, nel 2012, il quaderno "L'attività dei volontari sui sentieri: rischi e indicazioni di sicurezza";
- nel Manuale CAI n. 6 "Sentieri: ripristino, manutenzione e segnaletica" del 1999 si prevede che per gli interventi più impegnativi (quali selciature, deviatori, consolidamenti, muri, gradimenti, passerelle, ecc) è necessaria la collaborazione con



l'ente territoriale e occorre prevedere l'assegnazione dei relativi lavori a ditte specializzate;

- nel 2007 il CAI ha avviato un progetto denominato "Rete escursionistica italiana" (REI) volto a dare un maggior impulso all'attività sentieristica al fine di superare il localismo sezionale e pianificare e realizzare in ogni regione una rete quale sistema organizzato per una mobilità escursionistica sostenibile e in sicurezza;
- nel 2015 il CAI ha costituito la "Struttura Operativa Sentieri e Cartografia" (SOSEC), con lo scopo di sviluppare e far condividere le attività di sentieri e cartografia secondo un modello da applicare e diffondere su tutto il territorio nazionale, programmando e realizzando i relativi progetti;
- nel 2017 il CAI ha costituito il "Gruppo di lavoro per i cammini storici e religiosi" con lo scopo di occuparsi anche di quei sentieri, montani e non montani, e di quelle antiche vie che sono state riscoperte e rese nuovamente percorribili negli ultimi decenni, quali ad esempio i "cammini storici", i "cammini religiosi" (via Francigena, via Lauretana, via Romea, Cammino delle abbazie, ecc) ed altre tipologie analoghe;
- la gran parte delle Regioni ha approvato leggi organiche recanti disposizioni sul turismo montano o sulle attività alpinistiche (Veneto n. 11/2013; Friuli V.G n. 22/2012; Valle d'Aosta n. 21/1993, P.A. di Trento n. 8/1993, P.A. di Bolzano n. 22/1982), sulla viabilità minore e sulla sentieristica (Umbria n. 9/1992, confluita nel T.U n. 1/2015; Basilicata: n. 51/2000), sulle attività escursionistiche e istitutive della Rete escursionistica regionale (Piemonte n.12/2010; Puglia n. 21/2003; Emilia Romagna: n. 14/2013; Toscana n. 17/1998; Marche n. 2/2010; Liguria n. 24/2009; Abruzzo n. 42/2016; Campania n. 2/2017; Lombardia n. 5/2017; Lazio n. 2/2017);
- per rete escursionistica – nelle varie formulazioni delle singole leggi regionali – generalmente si intende l'insieme di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali, comunque ubicate al di fuori dei centri urbani;
- le succitate leggi regionali e provinciali contengono disposizioni relative alla manutenzione dei sentieri;
- tali norme, nel fare riferimento alla manutenzione della sentieristica regionale, talvolta non considerano esclusivamente il sentiero in quanto tale, ma fanno riferimento all'insieme della "viabilità inserita nel catasto della rete escursionistica regionale" (es. L.R. Marche n. 2 del 2010);
- l'Ente locale, in attuazione dei compiti statutari in materia di promozione turistica e programmazione territoriale, pone tra le proprie finalità la manutenzione e la segnatura della rete sentieristica e della viabilità minore del proprio territorio, in ottemperanza a leggi e consuetudini adottate a livello regionale e nazionale,



attribuendo al sindaco il dovere di non permetterne l'accesso in caso di pericolo (ad esempio, dissesto idrogeologico) e le conseguenti responsabilità;

- gli Enti locali, a valere sulle risorse disponibili, provvedono alla manutenzione della rete escursionistica attraverso convenzione con i Gruppi Regionali o con le Sezioni del CAI territorialmente competenti, oppure mediante relativo affidamento a soggetti privati terzi (specie nel caso in cui la Sezione CAI competente non disponga di soci volontari preposti alle attività di manutenzione dei sentieri o la tipologia di intervento risulti assai complessa), ferme restando le responsabilità del CAI per le infrastrutture (sentieri attrezzati, vie ferrate) da esso autonomamente predisposte;
- la rete sentieristica italiana consiste in circa 110.000 km di sentieri percorribili a piedi (su 54.000 km dei quali il CAI interviene a vario titolo) e che costituiscono l'ossatura infrastrutturale di turismo ed escursionismo sostenibile e compatibile con l'ambiente (il solo Sentiero Italia realizzato dal CAI negli anni Novanta si sviluppa per 6.600 km.);
- in particolare, una percorribilità in sicurezza della rete sentieristica montana, attraverso una efficiente manutenzione dei percorsi, permette agli escursionisti di ogni età il transito e il conseguente accesso ai rifugi;
- talvolta gli itinerari escursionistici sono percorsi da praticanti il cicloturismo e l'ippoturismo;
- già dal 2009 il CAI ha predisposto una bozza di modello di convenzione generale tra l'ente locale e il CAI (Gruppo regionale o provinciale territorialmente competente) per l'organizzazione dei percorsi escursionistici e la manutenzione della rete sentieristica e della viabilità minore (quaderno "Sentieri: pianificazione, segnaletica e manutenzione", ed. 2010, pag. 87 e ss.), che è stata, da ultimo, approvata dal Comitato Direttivo Centrale del CAI nella riunione del 21 ottobre 2016;

ritenuto che

- le problematiche connesse alla manutenzione della rete sentieristica debbano essere considerate relativamente a tutto il territorio nazionale e che l'Accordo relativo alla manutenzione della rete sentieristica, previsto dall'articolo 5 del Protocollo d'Intesa MiBACT-CAI, non vada limitato ai soli sentieri indicati nell'Allegato A al Protocollo stesso;
- ferme restando le diverse competenze in ambito statale, regionale e comunale, una corretta ed efficiente manutenzione della rete sentieristica e della relativa segnaletica



risulti essenziale per una continua valorizzazione del territorio e per una concreta promozione in ambito nazionale e internazionale di un turismo sostenibile, nonché a

fini di garanzia nella percorrenza dei sentieri stessi e nell'accesso ai rifugi e ai bivacchi;

- la predisposizione a livello comunale di un "Piano regolatore della sentieristica e della viabilità minore" risulterebbe uno strumento valido ed efficace per un reale sviluppo delle attività escursionistiche locali;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto,

le Parti

convengono e stipulano quanto segue

1. Le premesse e le considerazioni formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di definizione della rete escursionistica, di istituzione e gestione del Catasto regionale della rete escursionistica e di definizione della segnaletica da adottare e ferma restando, altresì, l'autonomia di scelta da parte dell'ente locale, le Parti concordano sull'importanza della collaborazione tra l'ente locale e il competente Gruppo Regionale o provinciale del CAI in tema di organizzazione dei percorsi escursionistici locali e di manutenzione della rete sentieristica.
3. In tale contesto le Parti ritengono che le strutture territoriali del CAI potranno costituire un riferimento per gli enti locali - che autonomamente e sulla base della disciplina applicabile intendano avvalersene - per l'elaborazione di progetti di valorizzazione del turismo escursionistico in ambito montano e per le attività di gestione degli stessi.
4. Le Parti, inoltre, concordano sull'importanza della collaborazione delle strutture territoriali del CAI con gli enti locali e con altre associazioni ambientaliste, anche nelle attività di valorizzazione del territorio e del turismo escursionistico non esclusivamente montano, come i "cammini storici", i "cammini religiosi" ed altre tipologie analoghe, fermo restando che il presente Accordo non ha alcun carattere vincolante nei confronti dei singoli Comuni associati all'ANCI.



5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, le Parti ritengono opportuno, in ogni caso, che le strutture territoriali del CAI diano priorità alla manutenzione, anche in forma autonoma, dei percorsi sentieristici indicati nell'Allegato al Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Mibact e dal CAI (19 tappe del Sentiero Italia, 10 percorsi ricompresi tra i

"Sentieri della libertà", 3 "Sentieri della Grande Guerra", alcune tappe del "Cammino delle abbazie" e diverse tappe della "Via Lauretana").

6. Il presente Accordo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà durata triennale.

7. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare presso le relative sedi indicate in epigrafe.

8. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati con riferimento a quanto previsto nel presente Accordo, previo consenso espresso delle Parti da rendersi, per ANCI, secondo quanto dispone il relativo Regolamento pubblicato sul proprio sito istituzionale.

9. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 17 ottobre 2017

Per il Club Alpino Italiano

Il Presidente Generale
(Avv. Vincenzo Torti)

Per l'Associazione Nazionale
Comuni d'Italia

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Veronica Nicotra)